

1) IL MERO RIFIUTO DI OTTEMPERARE AI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI EMESSI DAL GIUDICE CIVILE IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO, COSTITUISCE SEMPRE COMPORTAMENTO ELUSIVO PENALMENTE RILEVANTE EX ART. 388 CO. 2 C.P. ?

A	COSTITUISCE SEMPRE COMPORTAMENTO ELUSIVO PENALMENTE RILEVANTE
B	NON SEMPRE COSTITUISCE COMPORTAMENTO ELUSIVO PENALMENTE RILEVANTE, MA SOLO SE MANCA LA COLLABORAZIONE DELL' OBBLIGATO ALL'ADEMPIMENTO
C	NON COSTITUISCE SEMPRE COMPORTAMENTO ELUSIVO PENALMENTE RILEVANTE , A MENO CHE LA NATURA PERSONALE DELLE PRESTAZIONI IMPOSTE, OVVERO LA NATURA INTERDITTIVA DELLO STESSO PROVVEDIMENTO ESIGANO PER L'ESECUZIONE IL CONTRIBUTO DELL'OBBLIGATO

2) IN TEMA DI MANCATA ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DI UN FIGLIO MINORE , IL "MOTIVO PLAUSIBILE E GIUSTIFICATO" CHE PUÒ COSTITUIRE VALIDA CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA, QUANDO SUSSISTE?

A	QUANDO PUO' CONFIGURARSI L'ESIMENTE DELLO STATO DI NECESSITA'
B	QUANDO, ANCHE SE NON DEVE CONFIGURARSI L'ESIMENTE DELLO STATO DI NECESSITA', DEVE COMUNQUE ESSERE STATO DETERMINATO DALLA VOLONTA' DI ESERCITARE IL DIRITTO-DOVERE DI TUTELA DELL'INTERESSE DEL MINORE, IN UNA SITUAZIONE CHE NON PUO' ESSERE DEVOLUTA AL GIUDICE PER L'EVENTUALE MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO
C	QUANDO E' STATO DETERMINATO DALLA VOLONTA' DI ESERCITARE IL DIRITTO-DOVERE DI TUTELA DELL'INTERESSE DEL MINORE

3) RISPONDE DEL REATO DI MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DELL'ORDINE DEL GIUDICE CIVILE IL GENITORE AFFIDATARIO E/O COLLOCATARIO, QUALORA E' IL FIGLIO CHE SI RIFIUTA DI RISPETTARE GLI INCONTRI ?

A	NON NE RISPONDE SE NON HA USATO UNA CONDOTTA OSTRUZIONISTICA, MA ANZI HA SOLLECITATO IL FIGLIO A RECARSÌ DAL GENITORE
B	NE RISPONDE SE NON IMPONE AL FIGLIO DI INCONTRARE L'ALTRO GENITORE
C	NE RISPONDE SE IL RIFIUTO DEL MINORE NON E' GIUSTIFICATO DA UNA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE DELL' ALTRO GENITORE NEI CONFRONTI DEL MINORE

4) LA VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, CON I QUALI IL GIUDICE CIVILE STABILISCE L'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA IN FAVORE DELLA MOGLIE E DEI FIGLI PER NON FARGLI MANCARE I MEZZI DI SUSSISTENZA , REALIZZA L'IPOTESI DELITTUOSA DI CUI ALL'ART. 388 CO. 2 C.P. ?

A	NO , REALIZZA LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 570 CO. 2 N. 2 C.P. PERCHE' LA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 388 CO. 2 C.P. ATTIENE ,ESCLUSIVAMENTE, ALL' ELUSIONE DI PROVVEDIMENTI DI NATURA PERSONALE E NON ANCHE ECONOMICA
B	REALIZZA L'IPOTESI DELITTUOSA DI CUI ALL' ART. 388 CO. 2 C.P. PERCHE' COMUNQUE SUSSISTE LA VIOLAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE
C	REALIZZA SEMPRE IL REATO DI CUI ALL'ART. 388 CO. 2 C.P. PERCHE' LO STESSO SANZIONA LA VIOLAZIONE DI QUALSIESI PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE, DI NATURA ECONOMICA O PERSONALE

[www.avvocatoLauraIndi.it](http://www.avvocatoLauraIndi.it)